



COMUNE DI GUIDIZZOLO
Provincia di Mantova

***APPLICAZIONE
TARIFFA
RIFIUTI***

REGOLAMENTO

IL SINDACO
Dr. Carlo MACCARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vilma Lucia TORRE

**Allegato alla Deliberazione n° __ 4 __ adottata
dal Consiglio Comunale in data __ 27 febbraio 2003 __**

NOTE INTRODUTTIVE

Il presente Regolamento trae origine dall'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22, il cosiddetto "Decreto Ronchi", e dalle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n° 158.

Le norme, talvolta aride nella loro lettura, mantengono una forte importanza dal punto di vista sostanziale in quanto dettano le regole, come in questo caso, per un prelievo tributario relativo ad un servizio reso.

*Il concetto principale espresso dal Decreto Ronchi in tema di tariffa rifiuti è che **chi più rifiuti produce più paga**. Concetto ovviamente elementare nella sua formulazione ma prima non sempre e non da tutti considerato in quanto la vecchia normativa prevedeva l'applicazione della tassa rifiuti sulla superficie occupata oppure, utilizzando il concetto della "qualità e quantità" prodotta, la tassa veniva meglio modulata. In questo modo ha sempre operato il Comune di Guidizzolo ottenendo il risultato di una richiesta tributaria realmente conseguente alle quantità di rifiuti prodotti.*

Il D.P.R. 158/1999 invece, considerando le difficoltà operative ed economiche nel dover quantificare esattamente quanto prodotto da ogni singola utenza, ha individuato dei coefficienti medi di produttività, quelli nel regolamento evidenziati come Ka, Kb, Kc e Kd, i quali servono alle Amministrazioni Pubbliche per modulare il prelievo tariffario tra le diverse categorie di utenze. Nel presente regolamento l'Amministrazione Comunale ha inteso, almeno nel primo anno di applicazione ed in attesa di indagini specifiche, utilizzare i coefficienti al minimo.

Per comprendere esattamente quanto ad ogni singola utenza verrà richiesto bisogna però rifarsi al "Piano finanziario" previsto sempre dal Decreto Ronchi e meglio precisato nel DPR 158/1999. Nel Piano il Comune va ad individuare tutte le spese previste per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti; successivamente la Giunta Comunale stabilisce quanto di queste spese sia da considerarsi a carico delle attività economiche e quanto delle utenze domestiche, avendo cura di modulare la tariffa assicurando agevolazioni per queste ultime (art. 49, comma 10 D.Lgs. 22/1997). Si consideri che la tariffa è assoggetta ad IVA; per le attività economiche questa entra nella normale gestione IVA annuale mentre per le "famiglie private" è e rimane un costo.

Dopo queste operazioni l'attribuzione della tariffa, tenuto conto di tutto quanto previsto nel regolamento relativamente, ad esempio, a determinate e particolari agevolazioni per specifiche attività di recupero o per particolari situazioni di disagio nel servizio di raccolta, diventa un puro conteggio di tipo matematico.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n° 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 27.04.1999 n° 158, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

ART. 2

ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Guidizzolo ai sensi degli artt. 112 e 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n° 22.
2. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, per l'anno successivo, entro il 31 dicembre o comunque nel più ampio spazio stabilito dalla legge, sulla base della tariffa di riferimento ed in relazione al piano finanziario, in conformità a quanto previsto dal DPR 158/1999, ed è applicata e riscossa dal Comune o dall'Ente Gestore.
3. In particolare, nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui all'art. 3 si tiene conto anche di tutte le somme dovute a titolo di imposte, tasse, tributi vari, interessi di mora e rimborsi di cui all'art. 24.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. n° 22/1997 è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, esistenti sul territorio comunale.
 - L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra i conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.
2. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'Anagrafe demografica.

ART. 4

DENUNCIA DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

1. L'utilizzo del servizio determina l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita denuncia di inizio, da parte di chiunque occupi o detenga i locali e le aree scoperte ad uso privato di cui all'art. 3.

In via prioritaria la denuncia deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti; nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di denuncia gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

2. I soggetti obbligati ai sensi del comma 1, secondo capoverso, provvedono a consegnare all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia redatta su appositi moduli predisposti dal Comune stesso e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purchè essa contenga tutti gli elementi di cui al comma 6 del presente articolo. Essa può essere consegnata: direttamente, spedita per posta, tramite fax o posta elettronica.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate.
5. Nel caso in cui, invece, questi fossero mutati, in particolare per quanto concerne superficie, destinazione, numero degli occupanti dell'abitazione, o qualunque altro elemento e dato che, comunque, abbia effetto sull'applicazione e riscossione dell'ammontare della stessa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, entro il termine perentorio di giorni trenta, osservando le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel Comune, o i dati identificativi se non residenti;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione, o conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione

Per le utenze non domestiche:

- dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (legale rappresentante od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, attività svolta, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro partizioni interne;
 - indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione dalla data di variazione;
7. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se effettuata tramite fax o e-mail, nel giorno del suo ricevimento.
 8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al Comune appena intervenuta e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.
 9. E' fatto obbligo agli uffici Demografici del Comune di Guidizzolo di comunicare all'Ufficio Tributi, a cadenza mensile, ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio, ecc;
 10. E' fatto obbligo all'ufficio del Commercio del Comune di Guidizzolo di comunicare all'Ufficio Tributi, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;
 11. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.) di comunicare all'Ufficio Tributi del Comune di Guidizzolo, a cadenza mensile, gli allacciamenti di utenze

ART. 5

NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero delle persone indicate nella denuncia. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno e pertanto non si farà luogo a conguagli in dipendenza del variare del numero dei componenti. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione ai fini dell'applicazione della tassa l'anno successivo.
2. L'obbligo di presentazione della denuncia, prevista al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Guidizzolo in quanto il numero dei componenti la famiglia anagrafica viene rilevato dall'anagrafe stessa. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 60 giorni consecutivi. Nel caso di cittadini di Guidizzolo che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica dove mantengono la residenza.
3. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.1.2003 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dalle persone sole, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio

dall'Anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 30.06.2003.

4. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, verrà attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti, ove entro la data del 30.06.2003 tali soggetti non residenti non avranno presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche d'ufficio.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti in solido al suo pagamento.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali in cui si producono rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997.
2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. In fase di prima applicazione la presente disposizione dispiegherà i propri effetti anche in situazioni di carattere temporaneo.
3. Presentano le caratteristiche di cui al punto 2, a titolo esemplificativo:
 - a) edifici e loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso e sale di esposizione museale. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purchè connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle e simili, seminari, conventi, monasteri, locali in cui si esercita la catechesi e/o l'educazione religiosa dei fedeli, ovvero i locali con equivalenti denominazioni secondo i culti di volta in volta interessati;
 - b) soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
 - e) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - f) le parti comuni del condominio;
 - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola presenza umana.
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessori o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche. Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti
 - aree verdi

- aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli
 - aree scoperte che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate non sono oggettivamente in condizione di produrre rifiuti.
5. Sono esonerate, anno per anno, dal pagamento della tariffa rifiuti, relativamente ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, le Organizzazioni non lucrative di Unità Sociale – ONLUS – operanti in uno o più dei seguenti settori:
- Assistenza sociale e sociosanitaria
 - Protezione civile
 - Tutela dell'ambiente
 - Beneficenza e istruzione, purché si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

La richiesta di esonero deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Guidizzolo entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione il quale deve attestare l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze e il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

ART. 7

CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
2. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso. Tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il Comune può intestare la fatturazione anche al conduttore.
4. Per i periodi di locazione o comodato uguali o superiori a 12 mesi di alloggi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare mediante denuncia il diverso tipo di occupazione.
6. Nel caso di artigiani (es. imbianchini, posatori, ecc.) che non hanno superfici specificatamente dedicate all'attività, in attesa della collocazione di sistemi di quantificazione dei rifiuti conferiti si terrà a base una superficie convenzionale, come da ex lciap, di 25 mq.

ART. 8

SUPERFICIE UTILE

1. Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad eccezione delle superfici escluse ai sensi dell'art. 6.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure uguale od inferiore a mq. 0,50.
3. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.
4. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
 - a) sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art. 21 del D.Lgs. 22/1997 (sale di lavorazione)
 - b) in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

<input type="checkbox"/> lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
<input type="checkbox"/> officine riparazioni auto, moto, macchine agric. ,gommisti	55%
<input type="checkbox"/> elettrauto	65%
<input type="checkbox"/> caseifici, cantine sociali	50%
<input type="checkbox"/> autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
<input type="checkbox"/> officine carpenteria metallica	55%
<input type="checkbox"/> tipografie, stamperie, incisione e vetrerie	75%
<input type="checkbox"/> laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
<input type="checkbox"/> allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	75%
<input type="checkbox"/> ambulatori medici e dentisti, laboratori odontotecnici e/o radiologici, laboratori di analisi	65%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purchè vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione

di superficie utilizzando, dove possibile, criteri di analogia con categorie similari;

- c) ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburante sono escluse dalla commisurazione della superficie:
- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio, calcolate in misura doppia rispetto a quelle stabilmente delimitate; sulla superficie rimanente è applicata forfetariamente una riduzione del 40% da riferirsi all'accesso/uscita dei veicoli;
 - le aree scoperte adibite a verde
- d) con riferimento ai servizi sanitari (ospedali, case di cura, poliambulatori), in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio dei servizi sanitari sottoelencati, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:
- case di cura, poliambulatori 50%

ART. 9

UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/1999 si intendono:
- a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno. Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante, per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero si considera un numero di occupanti pari a tre (3) e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 30%;
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, rilasciata da competenti organi, per l'esercizio dell'attività;
 - c) per le utenze non domestiche: gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da tali utenti è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

- d) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche dovute al Comune.

ART. 10

OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. Dal 1° gennaio 2003 l'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni. Se la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese in cui viene prodotta.
2. La tariffa è corrisposta per anno solare e si darà luogo, a domanda dell'interessato, a rimborsi o sgravi solo qualora il nucleo familiare emigri dal Comune di Guidizzolo.

ART. 11

CONGUAGLI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 12

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli Uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.

ART. 13

DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI COEFFICIENTI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Sino a che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diverse destinazioni d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4^a del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Per ogni classe di attività indicate in tabella vengono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici e delle aree di cui all'art. 6.

CLASSI DI ATTIVITA'	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa Kc	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	0,30	2,50
Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,51	4,20
Distributori di carburante, impianti sportivi, campeggi	0,76	6,25
Stabilimenti balneari	0,38	3,10
Esposizioni, autosaloni,	0,34	2,82
Alberghi con ristorante	1,20	9,85
Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
Case di cura e riposo, caserme, collegi, convitti	1,00	8,20
Ospedali	1,07	8,81
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso	0,60	4,92
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	8,90
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista	0,82	6,76
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
Mense, birrerie, amburgherie, paninoteche	4,85	39,78
Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e Formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali	1,54	12,60
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
Ipermercati generi misti	1,56	12,82
Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
Discoteche, night club	1,04	8,56

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti

ART. 14

ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento alla effettiva attività svolta dall'utente sulla superficie operativa e, ove serva per una individuazione migliore, al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In assenza di specifica categoria l'attività sarà inquadrata nella categoria simile utilizzando il criterio dell'analogia che tenga conto della qualità e quantità dei rifiuti prodotti.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa viene applicata per ogni attività in relazione all'effettivo utilizzo dei singoli locali.

ART. 15

AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, (con particolare riguardo verso coloro che operano la selezione della frazioni umida, visto che per le altre frazioni il servizio di raccolta differenziata è garantito su tutto il territorio comunale) viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. Le agevolazioni saranno accordate a quei soggetti che effettivamente prenderanno parte alle campagne di differenziazione stabilite dal Comune. Per gli altri, oltre che non vedersi riconosciute le previste misure tariffarie agevolative, saranno applicate anche le sanzioni previste dalla normativa vigente. Il Comune adotterà idonei sistemi (quali letture ottiche di contenitori familiari, ecc.) al fine di individuare gli utenti che ottemperano alle norme sulle raccolte differenziate.
2. La quota di abbattimento viene stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi d'incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero territorio comunale ovvero specifiche aree urbane od anche particolari categorie di soggetti.

ART 16

AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In sede di determinazione della tariffa il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
2. A tale scopo annualmente il Comune determina l'entità della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.
3. Agli utenti non inseriti nel piano di raccolta differenziata dell'umido domestico che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata, anno per anno, una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune nella quale attestino:
 - a) che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento
 - b) di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del Comune di Guidizzolo al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.Lo sconto non si applica per coloro che avendo aderito al "Progetto compostiere" utilizzano la compostiera fornita direttamente dal Comune in comodato gratuito.
4. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta
5. Per l'anno 2003, al fine di ottenere la riduzione, l'istanza va presentata al Comune di Guidizzolo entro il termine perentorio del 31 maggio 2003, ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio 2003.
6. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 19 e 23 del presente regolamento, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

ART. 17

DETERMINAZIONE COEFFICIENTI K_a e K_b PER UTENZE DOMESTICHE

I coefficienti proporzionali per numero di componenti del nucleo familiare previsti dalle tabb. 1 e 2 allegate al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa sono stabiliti secondo la tabella di seguito riportata:

Numero componenti il nucleo Familiare	Coefficiente parte fissa della tariffa K_a	Coefficiente parte variabile K_b
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

ART. 18

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs. 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, nelle seguenti misure.
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente riportato al precedente art. 13;
 - b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
 - c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore alla parte variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
3. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti assimilati, dovrà essere presentata al Comune che si riserva la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.

ART. 19

ACCERTAMENTO

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa.
3. A tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere copia di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - e) utilizzare tecnici o incaricati per accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della verifica delle superfici e della destinazione d'uso dei locali. La visita dei tecnici va comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima.
 - f) accedere alle banche dati in proprio possesso o a quelle di altri Enti, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

4. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può far ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
5. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, comunicazione che si intende accettata qualora entro 30 giorni non pervengano rilievi al Comune. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART. 20

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festivals, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dall'art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.
3. In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio della gestione dei rifiuti per le aree utilizzate è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Comune e la tariffa è assorbita da quanto previsto dal contratto. In mancanza della stipulazione è provvisoriamente fatturato il corrispettivo risultante dall'applicazione della tariffa di cui all'art. 9 comma 1 – lett. d) secondo paragrafo, maggiorata di 15 volte anziché del 50%.

Art. 21

FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il Comune provvede, direttamente o tramite il Concessionario della riscossione tributi, alla emissione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D.Lgs. 22/1997.
2. Ogni anno il Comune predispose il programma di fatturazione indicando, in linea di massima, tempi e modalità di fatturazione. Detto programma è predisposto secondo i seguenti principi informativi:
 - a) il massimo periodo che intercorre fra una fattura e la successiva è un anno; il minimo periodo è un mese;
 - b) la fattura prevederà la possibilità del pagamento in un'unica soluzione o in più rate (solo nel caso di emissione di fattura unica) in maniera da agevolare i soggetti tenuti al pagamento;

- c) nel primo anno di applicazione, nelle more della elaborazione della tariffa, allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione sull'utenza, il Comune potrà provvedere ad attribuire la tariffa alle singole utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative all'anno precedente, salvo conguaglio in corso d'anno.
3. L'addebito del servizio può avvenire in una fattura comprendente anche importi relativi ad altri servizi svolti a beneficio della medesima utenza. Il Comune potrà provvedere alla riscossione della tariffa tramite concessionario.

ART. 22

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture relative al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura, che sarà emessa almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza, presso gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati, presso il Concessionario della riscossione, ovvero tramite domiciliazione bancaria.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, tariffa fatture.

ART. 23

VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti. Per determinare gli elementi necessari il Comune si avvale degli strumenti e delle forme indicate all'art. 19. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, l'Ente applicherà una fatturazione provvisoria calcolata, per le utenze domestiche, su 120 Mq. e 3 componenti mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media cittadina della categoria di appartenenza, tra quelle individuate dall'art. 13 del presente regolamento.
2. Per ogni violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 51,65 a € 258,23 di cui al R.D. 383/1934, art. 106, come modificato dalla Legge 689 del 21.11.1981.

ART. 24

INTERESSI DI MORA - RIMBORSO MAGGIORI SPESE ACCERTAMENTO

1. In caso di pagamento oltre la scadenza, viene applicata una indennità di mora per ritardato pagamento, in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti – su base annuale – per ogni giorno di ritardo dei pagamenti.

2. A titolo di franchigia, nei confronti degli utenti che abbiano pagato regolarmente le bollette dello stesso servizio negli ultimi 24 mesi, in caso di ritardo nel pagamento fino a 10 giorni, non viene applicata l'indennità di mora.
3. Quanto sopra viene applicato sino all'avvio da parte del Comune, tramite il Concessionario, del procedimento di riscossione coattiva per la quale saranno applicati i relativi interessi di mora, spese e quant'altro previsto e determinato nelle norme tempo per tempo vigenti.
4. Nel caso di violazioni all'obbligo di cui all'art. 4 del presente regolamento per le quali il Comune abbia posto in essere adempimenti ed operazioni specifici aggiuntivi di accertamento, spetta allo stesso il rimborso della maggiori spese forfetizzato in €. 103,29 per le omissioni di denuncia ed in €. 36,15 per ritardata od infedele denuncia.
5. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
6. Qualora l'utente richieda al Comune l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità della tariffa, dovrà corrispondere €. 25,82 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.

ART. 25

ISTANZE

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione tributaria locale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Secondo quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000 n° 212 ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Ufficio Tributi del Comune di Guidizzolo circostanziate e specifiche istanze relative al servizio oggetto del presente Regolamento.
3. La risposta dell'Ufficio, scritta e motivata, deve essere inoltrata entro 120 giorni e vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza presentata, come previsto dal vigente "Statuto del Contribuente" (Legge 212/2000).

Art. 26

RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la tariffa da applicare è ridotta per la parte variabile:
 - a) al 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 300 ml
2. La parte variabile della tariffa è ridotta al 70% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Comune non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
4. Le agevolazioni contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della parte variabile della tariffa.

ART. 27

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2003.
2. Dall'1.1.2003 è soppressa l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del D.Lgs. 507/1993. Tuttavia l'accertamento e la riscossione di tale tassa, i cui presupposti si siano verificati entro il 2000, continuano ad essere effettuati anche successivamente a termini di legge, dall'Ufficio Tributi del Comune di Guidizzolo.
3. Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
4. Per la prima applicazione della tariffa possono essere utilizzati i dati e gli elementi provenienti dagli archivi comunali relativi alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani.
5. Per il primo anno di applicazione della tariffa la parte variabile della stessa è calcolata tenendo conto delle agevolazioni previste dall'art. 15, già accordate dal Comune per particolari interventi di raccolta differenziata interessanti non la totalità dei contribuenti.

ART. 28

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera consiliare di approvazione ed esplica la propria efficacia dal 01.01.2003.

**COMUNE DI GUIDIZZOLO - SERVIZIO APPLICAZIONE TARIFFA RIFIUTI
UTENZE DOMESTICHE**

Denuncia di inizio, variazione o cessazione occupazione o conduzione

Guidizzolo, _____

Il sottoscritto
nato a _____ il _____
residente in _____
via _____
CF: _____

ai fini dell'applicazione della Tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
comunica:

1) DI OCCUPARE L'ALLOGGIO POSTO IN GUIDIZZOLO, VIA _____

2) CHE L'ALLOGGIO HA UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. _____

COSI' SUDDIVISI:

ABITAZIONE	MQ. _____
SCANTINATO/GARAGE	MQ. _____
_____	MQ. _____
_____	MQ. _____

3) CHE L'ALLOGGIO E' OCCUPATO DALLE SEGUENTI PERSONE:

- 1) DICHIARANTE _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

4) CHE L'OCCUPAZIONE SECONDO I DATI E LE NOTIZIE SOPRA ESPOSTE HA AVUTO

_____ INIZIO IN DATA _____

_____ E' VARIATA IN DATA _____

_____ E' CESSATA IN DATA _____

IL DICHIARANTE

**COMUNE DI GUIDIZZOLO - SERVIZIO APPLICAZIONE TARIFFA RIFIUTI
UTENZE NON DOMESTICHE**

Denuncia di inizio, variazione o cessazione occupazione o conduzione

Guidizzolo, _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in _____

via _____

CF.: _____

legale rappresentante della

DITTA _____

CON SEDE IN _____

VIA _____ N° _____

CF.: _____

P. IVA: _____

CODICE ISTAT ATTIVITA' _____

ai fini dell'applicazione della Tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti comunica:

1) DI OCCUPARE L'IMMOBILE POSTO IN GUIDIZZOLO,

VIA _____ N° _____

2) CHE LA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. _____

RISULTA COSI' SUDDIVISA:

LAVORATIVA _____ MQ. _____

UFFICI _____ MQ. _____

MAGAZZINI _____ MQ. _____

SERVIZI _____ MQ. _____

AREE SCOPERTE _____ MQ. _____

_____ MQ. _____

_____ MQ. _____

_____ MQ. _____

SUPERFICIE DOVE PER PARTICOLARI ESIGENZE DI LAVORAZIONE
VENGONO PRODOTTI RIFIUTI SPECIALI AL CUI SMALTIMENTO PROV-
VEDE DIRETTAMENTE LA DITTA

MQ. _____ *

3) CHE L'OCCUPAZIONE SECONDO I DATI E LE NOTIZIE SOPRA ESPOSTE HA AVUTO

_____ INIZIO IN DATA _____

_____ E' VARIATA IN DATA _____

_____ E' CESSATA IN DATA _____

IL DICHIARANTE

* Allegare copie contratti con smaltitori autorizzati e formulari di identificazione dei rifiuti trasportati

**INDICAZIONI OPERATIVE DI MASSIMA PER L'INDIVIDUAZIONE
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.**

DESCRIZIONE ATTIVITA'	CATEGORIA	NOTE
Agenzie	11	
Alberghi con ristorante	7	
Alberghi senza ristorante	8	
Ambulanti alimentari	29	
Ambulanti beni durevoli	16	
Amburgherie	23	
Antiquariato	15	
Artigianato con produzione beni specifici	21	
Associazioni	1	
Autofficina	19	
Autorimesse	3	
Autosaloni	6	
Banche	12	
Bar	24	
Barbiere	17	
Biblioteca	1	
Birrerie	23	
Caffè	24	
Campeggi	4	
Carrozzeria	19	
Cartoleria	13	
Case di cura	9	
Case di riposo	9	
Cinematografi	2	
Culto	1	
Discoteche	30	
Distributori	4	
Edicole	14	
Elettrauto	19	
Elettricista	18	
Esposizioni	6	
Estetista	17	
Fabbro	18	
Falegname	18	
Farmacia	14	
Ferramenta	13	
Filatelia	15	
Fioristi	27	
Formaggi	25	
Fruttivendoli	27	
Generi alimentari	25	
Idraulico	18	
Impianti sportivi	4	
Industria con produzione di beni	20	
Ipermercati generi misti	28	
Librerie	13	

Macellerie	25	
Magazzini senza vendita	3	
Mense	23	
Musei	1	
Negozi plurilicenze	14	
Negozi abbigliamento	13	
Negozi beni durevoli	13	
Negozi calzature	13	
Negozi cappelli	15	
Negozi ombrelli	15	
Negozi tappeti	15	
Negozi tende	15	
Negozi tessuti	15	
Night club	30	
Ospedali	10	
Osterie	22	
Pane e pasta	25	
Parrucchieri	17	
Pasticcerie	24	
Pescherie	27	
Pizza da asporto	27	
Plurilicenze alimentari	26	
Plurilicenze miste	26	
Pub	22	
Ristoranti	22	
Salumeria	25	
Scuole	1	
Studi professionali	11	
Supermercato	25	
Tabaccaio	14	
Teatri	2	
Trattorie	22	
Uffici	11	

CATEGORIE NON DETERMINATE

Commercio ingrosso in genere	3	
Lavasecco	13	
Ipermercati generi non alimentari	13	
Gommista	18	
Artigianato produzione conto terzi	21	
Odontotecnico	21	
Industrie produzione conto terzi	20	

INDICE

	Pag.
NOTE INTRODUTTIVE	2
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione della tariffa	3
Art. 3 – Soggetti passivi	3
Art. 4 – Denuncia di inizio, variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione	4
Art. 5 – Numero di persone occupanti l'alloggio	5
Art. 6 – Esclusioni	6
Art. 7 – Condizioni d'uso particolare	7
Art. 8 – Superficie utile	8
Art. 9 – Utenze non stabilmente attive	9
Art.10 – Obbligazione tariffaria	10
Art.11 – Conguagli	10
Art.12 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	11
Art.13 – Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	11
Art.14 – Assegnazione delle utenze alle classi di attività	13
Art.15 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	13
Art.16 – Agevolazioni alle utenze domestiche	14
Art.17 – Determinazione coefficiente Kb per utenze domestiche	14
Art. 18 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla Tariffa per i rifiuti avviati al recupero	15
Art.19 – Accertamento	15
Art.20 – Manifestazioni ed eventi	16
Art.21 – Fatturazione e riscossione	16
Art.22 – Pagamenti	17
Art.23 – Violazioni e penalità	17
Art.24 – Interessi di mora – Rimborso maggiori spese accertamento	17
Art.25 – Istanze	18
Art. 26 - Riduzioni della tariffa	18

Art.27 – Norme transitorie e finali	19
Art. 28 – Entrata in vigore	19
Modulistica e indicazioni operative	20